



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

**per l'applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 26/07/1994 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 85 del 07/11/1995, n. 96 del 15/12/1999 e n. 2 del 24/01/2001.

Riaggiornato con i principi della Legge 212/2000 "Statuto del contribuente", con delibera consiliare n. 43 del 30/05/2001, controllata dal CO.RE.CO in data 13/06/2001.

Modificato con deliberazioni consiliari n.4 del 27/2/02, n. 8 del 26/02/03, n. 37 del 25/05/05, n. 15 del 7/03/2007 e n. 14 del 27/02/08

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Ambito e scopo del regolamento
- ART. 2 - Classificazione del Comune
- ART. 3 - Funzionario responsabile
- ART. 4 - Gestione del servizio
- ART. 5 - Tariffe

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 6 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- ART. 7 - Piano generale degli impianti
- ART. 8 - Impianti per le pubbliche affissioni
- ART. 9 - Impianti privati
- ART. 10 - Limitazioni e divieti
- ART. 11 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- ART. 12 - Anticipata rimozione
- ART. 13 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- ART. 14 - Materiale pubblicitario abusivo
- ART. 15 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- ART. 16 - Presupposto dell'imposta
- ART. 17 - Soggetto passivo
- ART. 18 - Modalità di applicazione dell'imposta
- ART. 19 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- ART. 20 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- ART. 21 - Riduzioni
- ART. 22 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 23 - Oggetto
- ART. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- ART. 25 - Richiesta del servizio
- ART. 26 - Modalità per le affissioni
- ART. 27 - Rimborso dei diritti pagati - Compensazione
- ART. 28 - Riduzioni del diritto
- ART. 29 - Esenzioni dal diritto

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 30 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
- ART. 31 - Sanzioni tributarie
- ART. 32 - Interessi
- ART. 33 - Sanzioni amministrative

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 34 - Norme di rinvio
- ART. 35 - Entrata in vigore
- ART. 36 - Norma transitoria
- ART. 37 - Abrogazione di precedenti disposizioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23/10/1992 n° 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma III, del Decreto legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 1 (Ambito di applicazione) del Decreto Legislativo citato.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Calderara di Reno, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 507/93 (Classificazione dei comuni), è da considerarsi appartenente alla IV classe, avendo una popolazione residente al 31/12/92 di n. 11.133 abitanti. Pertanto le località del territorio comunale vengono classificate in un'unica categoria, alla quale si applicano le tariffe previste per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato

ART. 3

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma I spettano al concessionario.
3. In entrambi i casi precedenti, il Funzionario od il Concessionario per la riscossione, nell'esercizio delle attività preposte, deve uniformare il proprio comportamento alle norme previste nell'articolo 7 (Il Funzionario responsabile del Tributo) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 4

Gestione del servizio

1. Il Comune di Calderara di Reno esercita il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicità, nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto vigente e dal presente regolamento.
2. La gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 5

Tariffe

1. Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6

Tipologia e quantità degli impianti

La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere l'installazione sono descritte nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità ed altri mezzi pubblicitari" attuato dai competenti Uffici Edilizia Pubblica e Polizia Urbana, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia, (attualmente D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, e D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495).

ART. 7

Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale, entro il termine massimo di dodici mesi.
2. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché gli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine, stabilendo altresì il limite massimo degli impianti stessi.

ART. 8

Impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto disposto dall' art. 18 (Servizio delle pubbliche affissioni), comma III del D.lgs. n. 507/93, tenuto conto che la popolazione residente del Comune al 31 dicembre 1992 era costituita da n. 11.113 abitanti, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
2. Gli impianti destinati alle affissioni di carattere istituzionale, per una superficie corrispondente al 6% del totale degli impianti, sono riservati esclusivamente ai soggetti istituzionali di cui alla lettera a) dell'articolo 20 del D Lgs. 507/1993, che li possono utilizzare in qualsiasi momento e come tali non devono essere diversamente impiegati.
3. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione "Comune di Calderara di Reno – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
4. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 10 del presente regolamento (Limitazioni e divieti).
5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto, secondo quanto previsto dal precedente comma III;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia;
 - d) la dimensione ed il numero dei fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
7. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

ART. 9

Impianti privati

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui ai precedenti articoli e della predisposizione del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può individuare nello stesso Piano Generale degli impianti la possibilità per i privati e le libere forme associative di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta.

La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati e alle libere forme associative non potrà superare il 50% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.

ART. 10

Limitazioni e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari previsto dall'art. 13 lett. c) del D. lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2. E,' altresì, vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio.

ART. 11

Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2. Le modalità per ottenere il provvedimento di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari verranno stabilite nell'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari", previsto dal D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al comma I (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Servizio di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento, nei casi di:
 - A) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - B) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

ART. 12

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o identità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 14 (Materiale pubblicitario abusivo) del presente regolamento.

ART. 13

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 (Materiale pubblicitario abusivo) del presente regolamento.

ART. 14

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono, altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive, ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, i quali dovranno provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi III e IV dell'art. 24 del D. lgs. n. 507/93 (Sanzioni amministrative).

ART. 15

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 16

Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 507/93 (Presupposto dell'imposta) è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 17

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, viene notificato avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 18

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori al metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

ART. 19

Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11 del presente regolamento (Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari), il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate:
 - a) le caratteristiche della pubblicità;
 - b) la durata;
 - c) l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune o il concessionario, in tali casi, procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 (Pubblicità ordinaria), 13 (Pubblicità effettuata con veicoli) e 14 (Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni) del D. Lgs. n° 507/93, la pubblicità, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Nell'approntare la documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune provvede a predisporre, similmente a qualsiasi altro adempimento tributario, e compatibilmente con la complessità della materia, una documentazione tributaria comprensibile anche per i contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria, secondo quanto previsto dall'Articolo 11 (Rapporti con il Contribuente - Contribuenti non Residenti) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 20

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, direttamente o attraverso il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Nell'avviso devono essere indicati:
 - a) il soggetto passivo;
 - b) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - c) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata;
 - d) le soprattasse dovute e i relativi interessi;
 - e) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
4. Nello svolgimento dell'attività di accertamento, il Funzionario comunale, od il rappresentante del Concessionario, informa la propria attività di controllo ai principi contenuti nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, ai Capi II (Denunce e Controlli) e III (Procedimento di Accertamento) del Titolo II (Accertamento delle Entrate Tributarie).

ART. 21

Riduzioni

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata dai comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 22

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- a) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- b) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93 (Pubblicità effettuata con veicoli);
- c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) la pubblicizzazione delle attività inerenti il mandato politico/amministrativo da parte dei gruppi consiliari di questo Ente, nonché l'attività propria da parte delle libere forme associative aventi sede legale nel territorio comunale, a mezzo avvisi al pubblico esposti direttamente in apposite bacheche o trespolti dislocati sul territorio comunale e previsti nel Piano Generale degli impianti;
- m) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o nelle immediate adiacenze della sede delle libere forme associative, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di un metro quadrato.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 23

Oggetto

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Calderara di Reno, costituiscono servizio riservato alla esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 24

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Calderara di Reno è quella stabilita nell'art. 19 del D. lgs. n. 507/93 (Diritto sulle pubbliche affissioni) per i Comuni di classe IV.

ART. 25

Richiesta del servizio

Per ottenere il servizio per il quale non è prevista l'affissione diretta, gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.

ART. 26

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 27

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi IV e V dell'art. 22 del D. lgs. n. 507/93 (Modalità per le pubbliche affissioni) e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
3. Il rimborso delle somme potrà essere effettuato, a partire dall'anno di imposizione 2002, anche attraverso l'istituto della compensazione. Formano oggetto di restituzione, anche le somme previste nell'ambito dell'articolo 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), comma terzo (fideiussioni) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, qualora per tali somme sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 20 (Rimborsi e Compensazioni) comma 4 (Istanza di Rimborso) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

ART. 28

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo seguente;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 29

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni :

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) per i manifesti, o quant'altro esposto nel territorio comunale da parte dei gruppi consiliari di questo Ente per attività inerenti il loro mandato politico/amministrativo, nonché da parte delle libere forme associative aventi sede legale nel territorio comunale per l'attività propria, affissi direttamente in apposite bacheche o trespolti dislocati sul territorio comunale e previsti nel Piano Generale degli impianti;
- i) i manifesti affissi direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993, con esclusione di quelli riguardanti gli annunci mortuari e gli spettacoli viaggianti.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario del Comune.
2. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione di cui all'art. 19 del presente regolamento (Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità). Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con Decreto Ministeriale.
3. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
4. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a 1549,37 euro il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 30 Aprile (2 rate), 31 Luglio e 31 Ottobre. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'Ufficio comunale al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'Ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario.
6. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette) e 68 (Riscossione coattiva dei tributi locali) del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma IV, del Codice Civile.
7. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione

di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art.5, D.P.R. n. 642/72). Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

ART. 31

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del presente regolamento (Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità), si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta e del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esso o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma I, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

ART. 32

Interessi

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito è pari al tasso di interesse legale e si applica anche ai rapporti di imposta pendenti.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti dagli atti precedentemente emessi.

2. A norma dell'art. 2033 del Codice Civile, chi ha pagato per propria colpa una somma non dovuta, ha diritto agli interessi decorrenti dal giorno della domanda di restituzione. Negli altri casi, gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 33

Sanzioni amministrative

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 bis (Sanzioni amministrative) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 35

Entrata in vigore

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma IV, del D. Lgs. n. 507/93 (Regolamento e tariffe), il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo l'approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

ART. 36

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
 - dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
 - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
 - dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
2. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma II, del D. Lgs. n. 507/93, (Pagamento dell'imposta), i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p. .

ART. 37

Abrogazione di precedenti disposizioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione n. 4 del 22 gennaio 1973 ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.